



Ufficio per l'Amministrazione Generale - Dipartimento della P.S.
Ufficio II Studi e Ordinamento dell'Amministrazione della P.S. - Ufficio Protocollo-
Prot.: 0001952 del 07/02/2023 Uscita Cod. Amm. 0001952
AOO: RMPX01
Data: 07/02/2023 12:02:44

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
Ufficio II - Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

557/ST/0.4.3.10

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 29 ottobre 2021, concernente le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e le relative modalità di conservazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

SPETT.LE CONFARTIGIANATO IMPRESE

ROMA

e.p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

Si fornisce riscontro alla nota inviata a mezzo P.E.C. del 30.11.2022, con la quale codesta Confederazione ha richiesto a questo Ufficio un parere in ordine all'applicabilità del decreto ministeriale in oggetto indicato nei casi in cui le officine di autoriparazione, nelle more degli interventi di manutenzione dei veicoli, forniscano ai propri clienti auto di cortesia in comodato d'uso gratuito.

In particolare, poiché tale decreto ha introdotto l'obbligo per gli esercenti delle imprese di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, di comunicare i dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio degli autoveicoli, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, si chiede di chiarire se tale obbligo sussista anche a carico dei titolari delle officine di autoriparazione nel caso di cessione e affidamento in comodato d'uso gratuito di veicoli di cortesia a favore di coloro che abbiano richiesto l'intervento di manutenzione presso l'impianto di lavorazione.

Si rileva, preliminarmente, che la norma primaria delimita il proprio perimetro di applicazione riferendo l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi personali a due presupposti specifici:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

- a) sul piano soggettivo, deve trattarsi degli esercenti di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2001 n. 481, ossia degli esercenti delle imprese di autonoleggio di veicoli senza conducente;
- b) sul piano oggettivo, deve essere stato stipulato tra le parti un contratto di noleggio.

Sul punto si osserva che il “contratto di noleggio” non è definito come tale dal codice civile, ma è riconducibile, a norma dell'art. 1571, ad un contratto di locazione di bene mobile, ossia, nel caso di specie, un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.


Il contratto di noleggio (*rectius* di locazione di bene mobile) si distingue, strutturalmente e funzionalmente, dal contratto di comodato d'uso, disciplinato dall'art. 1803 del codice civile, che è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla al termine, e che, a differenza del noleggio, è essenzialmente gratuito.

E' evidente, pertanto, che il caso della consegna di auto di cortesia al cliente da parte dell'officina di autoriparazioni, non appare riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 17 del d.l. n. 113 del 2018, sia sul piano soggettivo, essendo il cedente un soggetto non esercente impresa di autonoleggio di veicoli senza conducente, sia sul piano oggettivo, in quanto la relazione contrattuale instaurata tra officina e cliente si configura quale contratto di comodato d'uso gratuito ed ha, peraltro, carattere accessorio rispetto alle prestazioni contrattuali principali, connesse all'opera di riparazione e manutenzione del veicolo oggetto di intervento.

Da quanto sopra ne discende che le officine di autoriparazione che forniscono ai clienti il servizio di auto di cortesia in comodato d'uso gratuito non soggiacciono all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 113 del 2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella



ATTENZIONE !

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: politicheeconomicheconfartigianato@ticertifica.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: segrdipartimento.ps@pecps.interno.it, affarilegislativi.prot@pec.interno.it

CC:

Ricevuto il:30/11/2022 12:15 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Confartigianato Imprese - Richiesta chiarimenti D.L 4 ottobre 2018 n. 113 / D.M 29 ottobre 2021 – Piattaforma CaRGOS – auto di cortesia

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼
- [Stampa](#)

MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it MINISTERO INTERNO UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI affarilegislativi.prot@pec.interno.it Oggetto: Richiesta chiarimenti D.L 4 ottobre 2018 n. 113 / D.M 29 ottobre 2021 – Piattaforma CaRGOS – auto di cortesia Buongiorno, con la presente chiediamo un chiarimento in merito al D.M 29 ottobre 2021 “Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione”. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021). Come noto, il D.M. è stato emanato in attuazione dell’art. 17 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ha introdotto l’obbligo per gli esercenti delle imprese di autonoleggio dei veicoli senza conducente di comunicare alle Questure i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un veicolo, ovvero dei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all’art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992 nr. 285. In particolare, si richiede di sapere se le officine di autoriparazione che forniscono ai clienti il servizio di auto di cortesia in comodato d’uso gratuito (in caso di autoveicolo immatricolato per uso privato o uso terzi), siano sottoposte alle prescrizioni previste dalla normativa succitata. In attesa di un Vostro gentile riscontro, si inviano cordiali saluti. Sistema Imprese Confartigianato Imprese Sede: Via di San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma Tel. IT +39 06 70374.1 .440 .213 .229 direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it www.confartigianato.it

D.L. 04/10/2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Publicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2018, n. 231.

Art. 17. Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo
In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481*, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'*articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. ⁽⁴⁴⁾

2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'*articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. ⁽⁴⁵⁾

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(44) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 ottobre 2021*.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 novembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 2021, n. 171.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (21G00205)..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211)..... Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 173.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. (21G00186)..... Pag. 8

Ministero della giustizia


DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (21G00187)..... Pag. 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (21A06975)..... Pag. 19



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 17 novembre 2021.

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020. (21A06952). Pag. 20

Ministero dell'interno

DECRETO 29 ottobre 2021.

Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione. (21A06951). Pag. 21

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 15 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A06888). Pag. 25

DECRETO 15 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A06889). Pag. 29

DECRETO 15 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., in Siracusa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A06890). Pag. 30

DECRETO 17 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittoria Festa, in Pescara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A06887). Pag. 31

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 10 novembre 2021.

Scioglimento della «La Nuova Uria società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A06883). Pag. 33

DECRETO 10 novembre 2021.

Scioglimento della «La Quercia società cooperativa agricola», in Santa Marinella e nomina del commissario liquidatore. (21A06884). Pag. 34

DECRETO 10 novembre 2021.

Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A06885). Pag. 35

DECRETO 10 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edilizia Gruppo La Famiglia - società cooperativa - in liquidazione», in Lariano. (21A06886). Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2021.

Trasferimento della sede dei Servizi di pubblicità immobiliare di Breno e Salò presso l'Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio. (21A06953). Pag. 37

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 novembre 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Benlysta», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1311/2021). (21A06891). Pag. 37

DETERMINA 10 novembre 2021.


Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Plavix», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1330/2021). (21A06892). Pag. 39

DETERMINA 10 novembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Spherox». (Determina n. DG/1331/2021). (21A06893). Pag. 40

DETERMINA 25 novembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ronapreve», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 155/2021). (21A07018). Pag. 42



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2021

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

21A06952

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 ottobre 2021.

Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale prevede che, per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

Visto il comma 3 del citato art. 17, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo art. 17 e delle relative modalità di conservazione dei dati;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Ritenuto di dover dare attuazione al comma 3 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con il parere n. 366 del 14 ottobre 2021;

EMANA
il seguente decreto


Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità tecniche di conservazione dei dati identificativi di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il *car sharing*.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autoveicoli: i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

b) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) CaRGOS: la piattaforma informatica fruibile su rete internet all'indirizzo <https://cargos.poliziadistato.it> che consente agli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

d) CED: il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

e) CEN: il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con sede a Napoli;

f) dati identificativi: i dati identificativi risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) decreto-legge: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

h) esercente o esercenti: l'operatore o gli operatori economici che svolgono l'attività di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

Art. 3.

Accesso alla piattaforma CaRGOS

1. Presso il CEN è istituita un'apposita piattaforma informatica *web oriented*, esposta su rete internet, denominata CaRGOS per consentire agli esercenti la comunicazione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

2. L'esercente effettua le comunicazioni al CaRGOS previo conferimento di una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso.

3. Al fine di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2, l'esercente presenta apposita istanza, anche per conto delle proprie sedi secondarie o filiali presenti nello Stato, alla Questura competente secondo le modalità di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A) al presente decreto, che è parte integrante dello stesso.

4. La Questura rilascia le credenziali di accesso secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del predetto Allegato A), che abilitano l'esercente e i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS con le modalità indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Allegato A) al presente decreto.

5. Le credenziali di accesso di cui al comma 4 non sono cedibili a terzi e devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorità, secondo le pertinenti istruzioni all'uopo impartite.

Art. 4.

Comunicazione dei dati identificativi

1. Contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo l'esercente comunica attraverso la piattaforma CaRGOS i dati identificativi e gli altri dati specificati al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto.

2. L'esercente conserva la ricevuta digitale della comunicazione effettuata alla Questura secondo le modalità stabilite al paragrafo 4.3 dell'Allegato A) al presente decreto.

Art. 5.

Comunicazione dei dati identificativi mediante posta elettronica certificata


1. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati identificativi con la modalità descritta nell'art. 4 deve essere tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la comunicazione dei dati identificativi di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto è effettuata tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, previa conservazione della ricevuta dell'avvenuta spedizione e ricevimento, a norma dell'art. 6 del CAD.

Art. 6.

Modalità di conservazione e raffronto automatico dei dati identificativi

1. I dati identificativi acquisiti ai sensi del presente decreto, sono conservati nel sistema informatico CaRGOS, che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità e sono accessibili esclusivamente per il raffronto automatico di cui al comma 3.



2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018 n. 51, autorizza per iscritto le persone, che agiscono sotto la propria autorità, a compiere le operazioni di trattamento, specificandone puntualmente l'ambito consentito.

3. Il raffronto automatico previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto-legge dei dati identificativi comunicati ai sensi del presente decreto con quelli conservati presso il CED avviene attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 dell'allegato A) al presente decreto.

Art. 7.

Cancellazione dei dati identificativi

1. I dati identificativi raccolti nel sistema CaRGOS sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data della consegna del veicolo, ai sensi dall'art. 17, comma 3, primo periodo del decreto-legge.

2. Gli esercenti sono tenuti alla cancellazione dei dati identificativi digitali trasmessi con le modalità di cui all'art. 3 ed alla distruzione della copia cartacea dei dati trasmessi con le modalità di cui all'art. 4, non appena ottenute le relative ricevute.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, foglio n. 3095

ALLEGATO A

Allegato Tecnico

Per la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dei dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sommario

1. Introduzione
2. Modalità di accesso
3. Dati da trasmettere
4. Modalità di trasmissione e di riscontro
 - 4.1 Inserimento tramite servizi *web*
 - 4.2 Inserimento tramite form on-line
 - 4.3 Invio tramite posta elettronica certificata
 - 4.4 Ricevuta di invio
5. Modalità di conservazione e accesso ai dati

1. Introduzione

Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, dei dati riferiti ai contratti di noleggio.

In particolare, il documento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica del Dipartimento di P.S. denominata CaRGOS (*Car Renter Guardian Operation System*) da parte delle società di noleggio, nonché la struttura dei dati, le modalità di trasmissione e di conservazione degli stessi.

2. Modalità di accesso

La piattaforma informatica che consente alle società di noleggio la trasmissione dei dati riferiti ai contratti di noleggio è fruibile su rete internet all'indirizzo: <https://cargos.poliziadistato.it>

Le società di noleggio devono produrre apposita domanda di accesso al servizio presso la Questura territorialmente competente.

Le società di noleggio con più agenzie sul territorio si occuperanno della trasmissione per conto di tutte le agenzie collegate, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie.

La Questura provvederà a fornire a ciascuna società le credenziali necessarie all'accesso al portale che sarà basato su una autenticazione forte a due fattori.

Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.

In particolare l'accesso al portale verrà effettuato tramite: una *login* che identifica univocamente la società di noleggio, una *password* di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (*one time password*). Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con le descrizioni di dettaglio relative alla generazione del codice OTP e alle modalità di autenticazione ed interfacciamento.



3. Dati da trasmettere

Dscrizione Campo
Identificativo contratto
Data stipula contratto
Tipologia di pagamento
Data di <i>check out</i> del veicolo
Luogo di <i>check out</i> del veicolo
Inizio di <i>check out</i> del veicolo
Data di <i>check in</i> del veicolo
Luogo di <i>check in</i> del veicolo
Indirizzo di <i>check in</i> del veicolo
Identificativo operatore
Identificativo Agenzia
Denominazione agenzia
Luogo ubicazione agenzia
Indirizzo agenzia
Recapito telefonico agenzia
Tipo di veicolo
Marca del veicolo
Modello del veicolo
Targa del veicolo
Colore del veicolo
Presenza del GPS sul veicolo
Presenza blocco motore del veicolo
Cognome del contraente/conducente
Nome del contraente/conducente
Data di nascita del contraente/conducente
Luogo di nascita del contraente/conducente
Cittadinanza del contraente/conducente
Luogo di residenza del contraente/conducente
Indirizzo di residenza del contraente/conducente
Tipo documento di identità del contraente/conducente
Numero documento di identità del contraente/conducente
Luogo di rilascio del documento di identità del contraente/conducente
Numero patente di guida del contraente/conducente
Luogo rilascio patente di guida
Numero di telefono del contraente/conducente
Cognome del secondo conducente
Nome del secondo conducente
Data di nascita del secondo conducente
Luogo di nascita del secondo conducente
Cittadinanza del secondo conducente
Tipo documento di identità del secondo conducente
Numero documento di identità del secondo conducente
Luogo di rilascio del documento di identità del secondo conducente
Numero patente di guida del secondo conducente
Luogo di rilascio patente di guida del secondo conducente
Numero di telefono del secondo conducente

Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con i dettagli relativi alla tipologia e dimensione dei dati oltre ad eventuali vincoli da rispettare.

4. Modalità di trasmissione e di riscontro

4.1 Inserimento tramite servizi *web*

La piattaforma CaRGOS mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione dei contratti senza necessità di accesso diretto al portale *web*.

L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente da parte della competente Questura come descritto al punto 2 e l'utilizzo delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei servizi.

Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con i dettagli relativi alle modalità di interfacciamento ai servizi *web*.

4.2 Inserimento tramite form on-line

Tale modalità consente di inserire manualmente sul portale *web* i dati riferiti ai singoli contratti di noleggio, tramite apposita maschera di inserimento.

4.3 Invio tramite posta elettronica certificata

Tale modalità di invio va utilizzata unicamente nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile e prevede l'invio dei dati tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, allegando i dati di cui al paragrafo 3 riportati in un file con estensione *csv*.

4.4 Ricevuta di invio

La trasmissione con le modalità previste ai punti 4.1 e 4.2 prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che le società di noleggio effettuino il *download* e conservino un apposito documento di ricevuta in formato *pdf* (*portable document format*), contenente il numero di contratti trasmessi in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticità.

La trasmissione con le modalità previste al punto 4.3 prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la conservazione delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio attestanti data, orario ed esito dell'invio.

5. Modalità di conservazione e accesso ai dati

I dati di cui al punto 3, acquisiti con le modalità di cui ai punti 4.1 e 4.2, sono archiviati nel sistema informatico CaRGOS implementato presso il Centro elettronico nazionale (CEN) della Polizia di Stato che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità.

I dati sono conservati in archivio per un periodo di tempo di sette giorni.

L'accesso ai dati del sistema CaRGOS è consentito al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato e profilato, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo.

Il CEN provvede, tramite servizi di cooperazione applicativa, al raffronto automatico dei dati riferiti al contraente/conducenti del veicolo noleggiato e del relativo documento di identità esibito con i dati archiviati presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, il sistema CaRGOS provvede ad inviare, tramite collegamenti telematici, un allarme alla Sala operativa della Questura territorialmente competente per le conseguenti iniziative di controllo.

21A06951

